# REGOLAMENTO (CEE) N. 1322/90 DEL CONSIGLIO

## del 14 maggio 1990

## che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991, il prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che nel fissare il prezzo di base per le carcasse di ovini occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità deve apportare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89; che per la campagna di commercializzazione 1991 è opportuno fissarlo ad un livello uguale a quello fissato per la campagna precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la campagna di commercializzazione 1991, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 432,32 ecu/100 kg peso carcassa.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

*Per il Consiglio*
*Il Presidente*
D. J. O'MALLEY

---

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 59.
(3) GU n. C 96 del 17. 4. 1990.
(4) GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.